DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 1980

che autorizza il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi ad escludere dal trattamento comunitario le piastrelle, blocchetti e lastre da pavimentazione o da rivestimento, delle voci ex 69.07 e ex 69.08 della tariffa doganale comune, originari del Giappone e messi in libera pratica negli altri Stati membri

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facente fede)

(80/415/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

vista la domanda a titolo dell'articolo 115, primo comma, del trattato che i governi dei paesi del Benelux hanno presentato alla Commissione delle Comunità europee in data 17 marzo 1980 al fine di essere autorizzati ad escludere dal trattamento comunitario le piastrelle, blocchetti e lastre da pavimentazione o da rivestimento, delle voci ex 69.07 e ex 69.08 della tariffa doganale comune, originari del Giappone e messi in libera pratica negli altri Stati membri,

considerando che nel Benelux l'importazione dei prodotti in causa, originari del Giappone, è soggetta ad un contingente annuo ;

considerando che le disparità delle misure di politica commerciale applicate per questi prodotti dagli Stati membri provocano deviazioni di traffico che ostacolano l'attuazione delle predette misure di politica commerciale, mantenute per via della precaria situazione economica del settore interessato ;

considerando che dalla domanda emerge che per il settore industriale interessato esistono serie difficoltà le quali si manifestano nella fattispecie in un notevole calo della produzione e dell'occupazione ;

considerando che dette difficoltà economiche derivano in gran parte dalle ineguali condizioni di concorrenza, che consentono l'esportazione a prezzi sensibilmente inferiori a quelli della produzione comunitaria interessata ;

considerando che eventuali importazioni indirette, in aggiunta a quelle già effettuate o previste, possono aggravare dette difficoltà economiche e pregiudicare l'efficacia delle misure commerciali sopraindicate ;

considerando che non è possibile applicare a breve termine i metodi con cui gli altri Stati membri apporterebbero la necessaria cooperazione ;

considerando che per conseguenza si deve autorizzare l'applicazione delle misure di protezione a norma dell'articolo 115, primo comma, alle condizioni definite dalla decisione della Commissione del 12 maggio 1971 ([1]), in particolare dall'articolo 1 ;

considerando che non si deve estendere tale autorizzazione alla domanda di licenza che ha motivato il ricorso, data la sua modesta entità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi sono autorizzati ad escludere dal trattamento comunitario i prodotti sottoindicati originari del Giappone e messi in libera pratica negli altri Stati membri, per i quali le domande di titolo di importazione sono state depositate in data successiva al 14 marzo 1980 :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 60.07 ex 69.08	Piastrelle, blocchetti e lastre da pavimentazione

Articolo 2

La presente decisione si applica sino a quando saranno aperte nei paesi del Benelux nuove possibilità di importazione nei confronti del Giappone per i prodotti predetti e comunque non oltre il 30 settembre 1980.

([1]) GU n. L 121 del 3. 6. 1971, pag. 26.

Articolo 3

Il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 1980.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente